



AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI

CORSO SANGALLO,38, 52048 MONTE SAN SAVINO -AR-, P.I. 01762730511

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse e principi

La Azienda Speciale Monteservizi (di seguito anche solo “Azienda”) applica le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla disciplina dei contratti di appalto e di concessioni aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture lavori e opere.

Il presente Regolamento contiene la disciplina delle acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sottosoglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

L’attività contrattuale dell’Azienda si ispira ai principi fondamentali di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza, qualità dei servizi, rotazione nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’attività contrattuale dell’Azienda relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sottosoglia comunitaria.

L’Azienda ricorre all’indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

Art. 3 - Soglie di riferimento

Nell’ambito del proprio Oggetto, il Regolamento disciplina l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i “contratti sottosoglia” comunitaria.

La tabella che segue riporta la tipologia di contratti ed il valore stimato al netto dell’IVA quale sottosoglia* e l’ambito di applicazione:

LAVORI			
sottosoglia*	importo in €* da a		norme D. Lgs.. 50/2016
	A)	0,00	
B)	40.000,00	< 200.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)

SERVIZI/FORNITURE			
sottosoglia*	importo in €* da a		norme D. Lgs.. 50/2016
	A)	0,00	
B)	40.000	< 221.000	art. 36 co. 2 lett. b)

* **NOTA BENE:** gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Azienda. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4 - Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

La programmazione dell'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del Regolamento, e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendale è, in ogni caso, definita con l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del piano programma aziendale.

La Richiesta di acquisto è proposta dal D.G che esprime il fabbisogno, ed inoltrata all'Ufficio Amministrativo per gli adempimenti relativi.

Art. 5 - Approvazione della procedura di affidamento

Tutte le procedure di affidamento sono approvate dal Legale Rappresentante/RUP, o da eventuali altri incaricati nominati dai competenti organi aziendali.

L'atto di approvazione/autorizzazione (Determina a contrarre) della procedura di affidamento indica:

- 1) la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
- 2) gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti tra quelli proposti nella Richiesta di acquisto o di avvio della procedura;
- 3) criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- 4) il nominativo del Responsabile del Procedimento.

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI
--

Art. 6 Principio di rotazione

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi.

Pertanto, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.

Art. 7 Affidamenti diretti

Per gli affidamenti di importo di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 1.000,00, il Responsabile del servizio può procedere mediante ordinativo all'impresa affidataria.

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 1.000,00, ma inferiore a € 5.000,00, il Responsabile del servizio può procedere all'affidamento diretto motivando adeguatamente l'acquisto e nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 8 Affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale e della determina a contrarre, mediante **affidamento diretto** (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. 50/2016), senza bisogno di consultare, almeno tre operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 9 Affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria

I Servizi e le Forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *Piano Organizzativo Aziendale* annuale, della richiesta di acquisto e della determina a contrarre mediante **procedura ristretta ad invito**.

L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori;

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, 3 per i lavori inferiori ad € 200.000,00**, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio e in elenco non esaustivo):

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'indicazione dei termini di pagamento;

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Art. 10 - Elenchi di Operatori Economici

L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

L'Azienda forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.

In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano la Azienda potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dall'Azienda.

Salvo quanto sopra esposto la Azienda potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

Art. 11 - Forma del contratto - Ordine

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dalle norme proprie della Azienda all'esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime la stipulazione può avvenire anche mediante ordini di acquisto (lettere di ordinazione); a ciascun ordine vengono allegate le Condizioni Generali per appalti di beni e servizi.

In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.